

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(298-B)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MORLINO)

di concerto col Ministro dei Trasporti

(PRETI)

(V. Stampato n. 298)

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 7 ottobre 1981

(V. Stampato Camera n. 2866)

modificato dalla X Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile - Marina mercantile - Poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 14 aprile 1983

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 aprile 1983

Modifiche di alcune disposizioni del codice della navigazione relative alla navigazione aerea

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

All'articolo 687 del codice della navigazione sono aggiunti i seguenti commi:

« Al recepimento dei principi generali contenuti negli annessi alla Convenzione relativa

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico:

« Al recepimento dei principi generali contenuti negli annessi alla Convenzione re-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561, si provvede ai sensi dell'articolo 1331 del presente codice.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

lativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi e nell'ambito delle sottoelencate materie:

- a) uniformità di normativa con la regolamentazione internazionale, tenendo conto della disciplina vigente nei vari Stati;
- b) considerazione dell'attuale assetto delle componenti dell'intero settore del trasporto aereo;
- c) possibilità di prevedere periodi transitori di adeguamento tecnico ed organizzativo;
- d) rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico interno e dei limiti derivanti dall'ordine pubblico internazionale.

Le materie di cui al comma precedente concernono:

- 1) telecomunicazioni aeronautiche, servizi radioelettrici e di radionavigazione, servizi del traffico aereo, segnaletica a terra;
- 2) regole dell'aria e procedure di controllo del traffico aereo civile;
- 3) licenze del personale aeronautico civile;
- 4) navigabilità degli aeromobili civili;
- 5) registrazione ed identificazione degli aeromobili civili;
- 6) raccolta e scambio di informazioni meteorologiche;
- 7) libri e documenti di bordo;
- 8) mappe e carte aeronautiche;
- 9) caratteristiche degli aeroporti e delle piste di atterraggio e decollo;

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Il Ministro dei trasporti è autorizzato ad emanare, con propri decreti, le conseguenti disposizioni tecniche di attuazione, nonchè quelle che riguardano gli impianti, la navigazione aerea e i servizi destinati al solo uso interno, nelle seguenti materie:

telecomunicazioni aeronautiche, servizi radioelettrici e di radionavigazione, servizi del traffico aereo, segnaletica a terra;

regole dell'aria e procedure di controllo del traffico aereo civile;

licenze del personale aeronautico civile;

navigabilità degli aeromobili civili;

registrazione e identificazione degli aeromobili civili;

raccolta e scambio di informazioni meteorologiche;

libri e documenti di bordo;

mappe e carte aeronautiche;

caratteristiche degli aeroporti e delle piste di atterraggio e decollo;

aeromobili in pericolo e inchieste sugli incidenti;

unità di misura;

sicurezza del volo e degli aerodromi;

esercizio degli aeromobili civili;

nonchè tutte le altre materie tecniche concernenti la sicurezza, la regolarità e l'efficienza della navigazione aerea civile.

Le norme e le disposizioni contrarie o incompatibili con quelle previste nel presente articolo sono abrogate ».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

10) aeromobili in pericolo e inchieste sugli incidenti;

11) unità di misura;

12) sicurezza del volo e degli aerodromi;

13) esercizio degli aeromobili civili.

Il Ministro dei trasporti è autorizzato ad emanare, con propri decreti, le conseguenti disposizioni tecniche concernenti le materie sopraelencate.

Al recepimento delle direttive della Comunità economica europea in materia di aviazione civile si provvede mediante le procedure previste dai commi precedenti ».

Soppresso.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 2.

L'intitolazione del titolo IV del libro primo della parte seconda del codice della navigazione è sostituita dalla seguente:

« Titolo IV. Della gente dell'aria - Delle licenze, degli attestati e delle abilitazioni ».

Art. 3.

All'articolo 731 del codice della navigazione sono aggiunti i seguenti commi:

« Il personale di cui alla lettera a) del comma precedente e il personale della lettera b), limitatamente a quello addetto al controllo della circolazione aerea e al servizio informazioni volo, deve essere provvisto di licenze, attestati e abilitazioni.

Devono essere altresì provvisti di licenze, attestati e abilitazioni i soggetti che, pur non rientrando nelle categorie della gente dell'aria, svolgono attività di pilota o di paracadutista.

Il Ministro dei trasporti emana con proprio decreto il regolamento per disciplinare i casi e le modalità per il rilascio, il rinnovo, la reintegrazione, la sospensione o la revoca delle licenze, degli attestati e delle abilitazioni.

Il regolamento su citato può essere modificato con decreti ministeriali ».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico:

« Il personale di cui alla lettera a) del comma precedente e il personale della lettera b), limitatamente al servizio pubblico di informazione al volo in concessione, deve essere provvisto di licenze, attestati e abilitazioni.

Identico.

Il regolamento per disciplinare i casi e le modalità per il rilascio, il rinnovo, la reintegrazione, la sospensione o la revoca delle licenze, degli attestati e delle abilitazioni, è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, uniformandosi ai criteri stabiliti nell'allegato 1 "Licenze del personale" alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561 ».

Soppresso.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 4.

L'articolo 732 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« Art. 732. - (*Categorie del personale di volo*). — Il personale di volo si distingue in tre categorie:

- 1) personale addetto al comando, alla guida e al pilotaggio di aeromobili;
- 2) personale addetto al controllo degli apparati motori e degli altri impianti di bordo;
- 3) personale addetto ai servizi complementari di bordo ».

Art. 5.

L'articolo 735 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« Art. 735. - (*Albi e registro della gente dell'aria*). — Il personale di volo delle prime due categorie è iscritto in albi nazionali; quello della terza categoria è iscritto in apposito registro.

I capiscalo, il personale addetto al servizio informazioni volo non gestito direttamente dall'Azienda di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, ed il personale tecnico-direttivo delle costruzioni aeronautiche sono iscritti in tre distinti albi nazionali ».

Art. 6.

L'articolo 738 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« Art. 738. - (*Documenti di lavoro della gente dell'aria*). — Il personale di volo è munito di un libretto di iscrizione. Parimenti sono muniti di un libretto di iscrizione i capiscalo ed il personale addetto al servizio informazioni di volo; il personale tecnico-direttivo delle costruzioni aeronautiche è munito di un certificato di iscrizione.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico:

« *Identico.*

Il personale addetto al servizio pubblico di informazioni volo non gestito direttamente dall'azienda di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, ed il personale tecnico-direttivo delle costruzioni aeronautiche sono iscritti in due distinti albi nazionali ».

Art. 6.

Identico:

« Art. 738. - (*Documenti di lavoro della gente dell'aria*). — Il personale di volo è munito di un libretto di iscrizione. Parimenti è munito di un libretto di iscrizione il personale addetto al servizio pubblico di informazioni di volo in concessione; il personale tecnico-direttivo delle costruzioni aeronautiche è munito di un certificato di iscrizione.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Le forme e gli effetti di tali documenti di lavoro sono stabiliti dal regolamento ».

Art. 7.

L'articolo 739 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« Art. 739. - (*Titoli professionali*). — I titoli professionali del personale di volo della prima categoria sono:

a) per il personale addetto al comando, alla guida e al pilotaggio degli aeromobili in servizio di trasporto pubblico: comandante, navigatore, pilota;

b) per il personale addetto alla guida e al pilotaggio degli aeromobili non in servizio di trasporto pubblico: collaudatore, istruttore, pilota di lavoro aereo.

I titoli professionali del personale di volo della seconda categoria sono:

a) per il personale addetto al controllo degli apparati motori e degli altri impianti di bordo degli aeromobili in servizio di trasporto pubblico: tecnico di volo;

b) per il personale addetto al controllo degli apparati motori e degli altri impianti di bordo degli aeromobili non in servizio di trasporto pubblico: tecnico di volo per i collaudi, tecnico di volo per le scuole di pilotaggio.

I titoli professionali del personale di volo della terza categoria sono:

per il personale addetto ai servizi complementari di bordo di aeromobili in servizio di trasporto pubblico, con compiti di pronto soccorso ai passeggeri e di emergenza: assistente di volo, tecnico di bordo, assistente commerciale e categorie similari.

I titoli professionali del personale addetto ai servizi a terra sono:

per il personale addetto ai servizi a terra negli aerodromi: operatore radiotelefonista di stazione aeronautica.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Identico ».

Art. 7.

Identico:

« *Identico*.

Identico:

a) *identica*;

b) per il personale addetto al controllo degli apparati motori e degli altri impianti di bordo degli aeromobili non in servizio di trasporto pubblico: tecnico di volo per i collaudi.

Identico.

Il titolo professionale del personale addetto ai servizi a terra è:

per il personale addetto al servizio pubblico di informazione al volo in concessione: operatore radiotelefonista di stazione aeronautica.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

I titoli professionali di cui ai commi precedenti presuppongono il possesso di licenze, attestati e abilitazioni necessari per l'esercizio dell'attività relativa ».

Art. 8.

L'articolo 771 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« Art. 771. - (*Documenti di bordo*). — Gli aeromobili, ad eccezione degli alianti, devono avere a bordo durante il volo:

- a) il certificato di immatricolazione;
- b) il certificato di navigabilità;
- c) i documenti doganali e sanitari;
- d) il giornale di bordo;
- e) gli altri documenti prescritti da leggi e regolamenti.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Identico ».

Art. 8.

All'articolo 751 del codice della navigazione sono aggiunti i seguenti commi:

« Il Ministro dei trasporti, in deroga a quanto prescritto dall'articolo 752, può, con decreto motivato, consentire l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale di aeromobili dei quali le società concessionarie dei servizi di cui all'articolo 776 abbiano la effettiva disponibilità ancorchè non ne siano proprietarie. In tal caso, nel registro aeronautico nazionale e nel certificato di immatricolazione, deve essere fatto risultare, in aggiunta alle indicazioni di cui all'articolo 756, il titolo, diverso dalla proprietà, in base al quale l'iscrizione viene effettuata.

Gli obblighi che gli articoli 754, 758, primo comma, e 762, secondo comma, pongono a carico del proprietario, sono trasferiti sulle predette società.

La proprietà ed i diritti reali di garanzia sugli aeromobili di cui al secondo comma sono regolati dalla legge italiana ».

Art. 9.

Identico:

« *Identico*:

- a) *identica*;
- b) *identica*;
- c) *identica*;
- d) *identica*;
- e) il certificato acustico e gli altri documenti prescritti da leggi e regolamenti.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Gli aeromobili da turismo sono esentati dall'obbligo di tenere il giornale di bordo.

Gli alianti devono avere a bordo durante il volo i certificati di immatricolazione e di navigabilità, nonchè gli altri documenti prescritti da leggi e regolamenti ».

L'articolo 840 del codice della navigazione è abrogato.

Art. 9.

L'articolo 772 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« Art. 772. - (*Giornale di bordo*). — Sul giornale di bordo devono essere annotati i matrimoni celebrati ai sensi dell'articolo 834, gli eventi indicati nell'articolo 835, i testamenti e ogni altro fatto di particolare importanza ».

Art. 10.

L'articolo 773 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« Art. 773. - (*Libri dell'aeromobile*). — Gli aeromobili adibiti al trasporto di passeggeri

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Gli aeromobili da turismo sono esenti dall'obbligo di tenere il giornale di bordo. *Identico* ».

Art. 10.

Le categorie di aeromobili, di cui all'articolo 771 del codice della navigazione, che debbono essere muniti del certificato acustico, i requisiti e le modalità per ottenerlo e le eventuali deroghe saranno stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti da emanarsi entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, in conformità della normativa adottata dalla Comunità economica europea relativamente alla limitazione delle emissioni sonore degli aeromobili subsonici.

Con lo stesso decreto sarà determinata la data entro la quale tutti gli aeromobili dovranno essere forniti del certificato di cui sopra.

Identico.

Art. 11.

Identico.

Art. 12.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

ri e di merci devono essere provvisti del libretto dell'aeromobile e del libretto dei motori e delle eliche; su tali libretti devono essere eseguite le annotazioni stabilite dal regolamento ».

Art. 11.

L'articolo 801 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« Art. 801. - (*Formalità anteriori alla partenza*). — Prima della partenza il direttore dell'aeroporto, qualora lo ritenga necessario, può sottoporre l'aeromobile a visita di controllo.

Per gli aeromobili muniti della dichiarazione generale l'esercente deve curare che il direttore dell'aeroporto apponga sulla dichiarazione stessa il visto di partenza ».

Art. 12.

L'articolo 807 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« Art. 807. - (*Formalità successive all'approdo*). — Subito dopo l'approdo il comandante dell'aeromobile provvede, direttamente o mediante un suo delegato, agli adempimenti doganali e sanitari, e alla presentazione al direttore dell'aeroporto del giornale di bordo se, nel corso del viaggio, vi siano stati annotati i fatti di cui all'articolo 772.

Il direttore dell'aeroporto appone il visto sul giornale di bordo nell'ipotesi di cui al comma precedente, dopo aver preso visione delle registrazioni e averne constatato la regolarità.

Per gli aeromobili esentati dall'obbligo della vidimazione, il comandante o un suo delegato deve dichiarare al direttore dell'aeroporto il luogo di provenienza dell'aeromobile.

Il comandante dell'aeromobile deve fornire in ogni caso al direttore dell'aeroporto le

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 13.

Identico:

« *Identico* ».

Soppresso.

Art. 14.

Identico.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

informazioni che gli vengono richieste sul viaggio compiuto ».

Art. 13.

L'articolo 839 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« Art. 839. - (*Formalità di partenza e arrivo per gli aeromobili da turismo*). — Per gli aeromobili da turismo il comandante o un suo delegato prima della partenza e dopo l'arrivo deve indicare al direttore dell'aeroporto rispettivamente il prossimo luogo di approdo e il luogo di provenienza ».

Art. 14.

Negli articoli 834, 835, 845, 884, 890 e 1127 del codice della navigazione la locuzione « giornale di rotta » è sostituita con quella di « giornale di bordo ».

Art. 15.

L'articolo 844 del codice della navigazione è abrogato.

Art. 16.

L'articolo 797 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« Art. 797. - (*Obbligo di portare a bordo licenze e attestati*). — L'aeromobile nazionale o straniero non può circolare se il personale di bordo non è munito delle licenze, degli attestati e delle abilitazioni prescritti e se tali documenti non sono portati a bordo ».

Art. 17.

All'aggiornamento dei limiti di responsabilità attualmente previsti dal codice della

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 15.

Identico.

Art. 16.

Identico.

Art. 17.

Identico.

Art. 18.

Identico:

« Art. 797. - (*Obbligo di portare a bordo licenze o attestati*). — L'aeromobile nazionale o straniero non può circolare se il personale di bordo non è munito delle licenze, degli attestati e delle abilitazioni prescritti e se tali documenti non sono portati a bordo ».

Art. 19.

All'aggiornamento dei limiti di responsabilità attualmente previsti dal codice della

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

navigazione si provvede ai sensi dell'articolo 1331 del codice stesso.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

navigazione si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, tenuto conto delle convenzioni internazionali in materia, dell'indice generale dei prezzi di mercato e di quello delle retribuzioni desunti dalle rilevazioni dell'Istituto centrale di statistica, nonchè dei livelli assicurativi praticati nei vari Stati in materia di aviazione civile.